



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Procida

Via Roma – loc. Le Grotte, 164 – 80079 Procida (NA) – Tel. 081/8967381 Fax 081/8969191

E-mail: ucprocida@mit.gov.it – Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/procida

ORDINANZA N. 15/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Procida:

- VISTA** la propria ordinanza n.16/13 in data 07.06.2013, relativa all'interdizione delle zone di mare prospicienti i tratti di costa a picco sul mare, ricadenti nel Comune di Procida, interessati da potenziali fenomeni di movimenti franosi;
- VISTA** l'ordinanza n. 89/18 in data 27.08.2018 a firma del Sig. Sindaco protempore del Comune di Procida, relativa l'interdizione del tratto di arenile della Chiaia nel tratto tra l'area franata e il lido "La Conchiglia" escluso;
- RITENUTO** di dover aggiornare la sopracitata propria ordinanza, anche a seguito dell'evento calamitoso verificatosi il giorno 25.08.2018, nonché il conseguente provvedimento conservativo emesso, nel merito, dalla competente Autorità Giudiziaria;
- RITENUTO** necessario richiamare ed integrare gli specchi acquei del "rende noto" dell'Ordinanza n. 16/2013 del 07.06.2013, segnatamente alla lettera "E" allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli articoli 30 del codice della navigazione e 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, nonché gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 30.03.99, n. 96, l'articolo 105 del decreto legislativo 31.03.98, n. 112 e loro successive modifiche ed integrazioni:

RENDE NOTO CHE

A partire dalla data odierna e sino a nuova diversa disposizione, è interdetto lo specchio acqueo antistante e fino ad una distanza di 30 metri dall'arenile della Chiaia nel tratto tra l'area franata e il lido "La Conchiglia" escluso, come meglio individuata nello tralcio planimetrico, che è parte integrante della predetta ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

Nella zone di mare di cui al rende noto, ad integrazione di quelle di cui al rende noto dell'ordinanza in premessa citata, i cui limiti sono riportati nella mappa allegata, che è parte integrante dell'ordinanza, sono vietate la navigazione, la sosta e l'ancoraggio delle unità navali, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea.

Le persone che praticano il nuoto ovvero ogni altra attività di superficie e subacquea

nelle zone di mare del Comune di Procida limitrofe a quella del rende noto, devono mantenersi a debita distanza dai costoni a picco sul mare.

Articolo 2

In presenza di avverse condizioni meteo, di emergenze o pericoli, rispetto quanto previsto al precedente articolo 1, questa Autorità Marittima potrà adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

I divieti di cui al precedente articolo 1 non si applicano ai mezzi navali e al personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, nonché dei servizi sanitari, impegnati in attività di polizia marittima e di soccorso.

Articolo 3

I divieti di cui al precedente articolo 1 sono integrati con quelli contenuti in altre ordinanze emanate da questo Ufficio Circondariale Marittimo relative a: navigazione e attività ludico-diportistiche; attività balneari; pesca marittima e acquacoltura; attività subacquee a scopo ludico-diportistico e professionali; interdizione alla navigazione e ancoraggio per presenza condotte sottomarine e impianti di acquacoltura; esercizio di attività in mare; tutte consultabili presso questo Ufficio Circondariale Marittimo e sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/procida.

Articolo 4

E' fatto obbligo al Comune di Procida, nel cui territorio ricade la zona di mare e le spiagge di cui al rende noto, di installare e mantenere idonei cartelli monitori recanti la seguente dicitura in più lingue ed almeno in Italiano ed Inglese:

“Zona interdetta – Pericolo frane – Divieto di Transito, sosta, balneazione e navigazione”. Ordinanza n. 16/2013 integrata con ordinanza 15/2018 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida”.

La segnaletica monitoria può inglobare le prescrizioni interdittive relative alle aree a terra e spiagge, da disciplinarsi con provvedimenti di competenza della stessa autorità comunale, cui è demandata, altresì, la competenza in ordine all'apposizione di idonea interdizione fisica delle suddette aree, a fini di salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Articolo 5

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, sono puniti, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del codice della navigazione, dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/05 e dell'articolo 15 della Legge 963/65.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/procida, e relativa diffusione presso gli organi di informazione locali.

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, ed integra l'ordinanza n. 16/13 in data 07.06.2013, in premessa citata.

Procida, 27 Agosto 2018.

F.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paola SCARAMUZZINO
Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata
presso questo Ufficio
Art. 19 DPR 445/2000

Allegato Cartografico all'Ordinanza n. 15/2018 del 27.08.2018



F.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paola SCARAMUZZINO
Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata
presso questo Ufficio
Art. 19 DPR 445/2000